Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 agosto 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **926**.

Istituzione del liceo artistico di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e accademie di belle arti;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, che detta disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico negli istituti di istruzione artistica;

Considerato che presso l'Accademia di belle arti e liceo artistico di Torino funziona una sezione staccata in Genova con una popolazione scolastica di trecento alunni;

Ritenuta la necessità di rendere autonoma la suddetta sezione staccata;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1974 la sezione staccata dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Torino in Genova è soppressa.

Dalla stessa data è istituito in Genova un liceo artistico autonomo.

Art. 2.

I numeri dei corsi, i posti di ruolo del personale docente, gli insegnamenti da conferire per incarico ed i posti di ruolo del personale amministrativo ed ausiliario sono indicati nella tabella *A*, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento sono indicati nella tabella *B* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti dei capitoli 2081 e 2102 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1974 e sui capitoli corrispondenti dei successivi esercizi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 23

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI GENOVA

Numero dei corsi 3 di seconda sezione

Materie	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione	—	1	—
Figura disegnata	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi.
Ornato disegnato	4	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi.
Figura e ornato modellato	4	1	Nelle classi III e IV di un corso o nella II classe di due corsi.
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4	1	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi.
Anatomia artistica	—	1	—
Storia dell'arte	1	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso.
Letteratura e storia	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso.
Matematica e fisica	3	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso.
Storia naturale, chimica e geografia	1	1	Nelle classi I, II e III di due corsi.

Assistenti	Posti cattedre di ruolo
Figura disegnata	4
Ornato disegnato	4
Figura e ornato modellato	4
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	4

Personale amministrativo	Numero dei posti
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA B

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL LICEO ARTISTICO DI GENOVA

Sede	Importo contributo annuo
Liceo artistico di Genova	L 10 000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975, n. 323.

Delega al prefetto della provincia di Venezia ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia sugli atti inerenti al riconoscimento della personalità giuridica sia per quanto concerne l'accettazione di donazioni, lasciti od eredità, nonchè l'acquisto di beni immobili da parte dell'associazione civica Venezia Serenissima, in Venezia.

N. 323. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, il prefetto della provincia di Venezia viene delegato ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti al riconoscimento della personalità giuridica, sia per quanto concerne l'accettazione di donazioni, lasciti, od eredità, nonchè l'acquisto di beni immobili da parte dell'associazione civica Venezia Serenissima, in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 20

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro.

Al Presidente della Repubblica

Dopo le elezioni del 26 novembre 1972 il consiglio comunale di Martinsicuro, cui la legge assegna venti membri, risultò composto di vari gruppi di diversa ispirazione politica.

La mancanza di una decisiva prevalenza numerica dei singoli gruppi creò difficoltà per la costituzione di una coalizione di maggioranza che consentisse la formazione degli organi ordinari dell'ente.

Solo dopo circa tre mesi di trattative fu possibile costituire una giunta municipale minoritaria.

Contrasti non tardarono però a manifestarsi in seno alla compagine consiliare.

In tale situazione il civico consesso non è stato capace di provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1975 il cui schema era stato predisposto dalla giunta municipale.

Il consiglio comunale veniva, all'uopo, convocato per il 18 gennaio u.s., ma la relativa riunione riusciva infruttuosa ai fini della deliberazione del bilancio.

Il comitato regionale di controllo, sezione di Teramo, nella considerazione che erano da tempo scaduti i termini di cui all'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per l'approvazione del bilancio, con provvedimento n. 24948 del 21 gennaio 1975, disponeva la convocazione del consiglio comunale di Martinsicuro per le ore 18 dell'8 febbraio 1975 per deliberare in ordine all'essenziale adempimento con l'esplicito richiamo alle gravi conseguenze di legge che l'inosservanza avrebbe comportato.

Tale provvedimento risulta notificato, in forma integrale, a tutti i consiglieri comunali.

La riunione dell'organo consiliare, però, si risolveva con esito negativo per mancanza del numero legale dei consiglieri intervenuti.

Persistendo l'inadempienza, malgrado l'esplicita comminatoria, l'organo di controllo, nella seduta del 14 febbraio 1975, provvedeva, a norma del citato art. 4 della legge 1969/964, alla nomina di un commissario con l'incarico specifico di esaminare ed approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 1975.

Il 24 marzo u.s. il commissario approvava il bilancio.

Il prefetto, riscontrata l'inadempienza da parte del comune di Martinsicuro, del tassativo obbligo dell'approvazione del bilancio nei termini di legge, ha proposto lo scioglimento di quel consesso a norma degli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1975 anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 16 maggio 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giuseppe Falone.

Roma, addì 11 luglio 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per lo esercizio 1975, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 16 maggio 1975;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giuseppe Falone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1975

LEONE

GUI

(6409)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Borgia, cui sono assegnati venti componenti, a seguito delle elezioni del 17 novembre 1974, risultò costituito da vari gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Le varie sedute del consiglio comunale indette per la elezione del sindaco e della giunta municipale riuscivano deserte per mancanza del numero legale.

Nell'intento di consentire la elezione dei cennati organi onde garantire un regolare funzionamento della civica amministrazione, con decreto n. 225/Gab. del 13 febbraio 1975, il prefetto disponeva la convocazione d'ufficio del consiglio comunale di Borgia per i giorni 25 e 27 febbraio 1975, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta.

Con lettera raccomandata, di pari numero e data, inoltre, il prefetto invitava il sindaco del comune di Borgia a curare, ai sensi del disposto dell'art. 125 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la spedizione degli avvisi ai singoli consiglieri comunali con espresso avvertimento fatto agli stessi che, in caso di ulteriore inadempimento, si sarebbe fatto luogo, espletata la procedura di legge, alla proposta di scioglimento del civico consesso, previa sospensione dello stesso.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto sperato in quanto le sedute succennate andavano deserte.

Il prefetto riteneva opportuno allora disporre una ulteriore convocazione d'ufficio del consiglio comunale di Borgia per i giorni 15 e 18 marzo 1975 con all'ordine del giorno la elezione del sindaco e della giunta municipale.

Contemporaneamente, i consiglieri, con lettera notificata ad ognuno di essi a mezzo del messo comunale, venivano diffidati ad adempiere con specifica avvertenza che, in caso di mancata elezione dei succitati organi nelle due sedute all'uopo fissate con decreto di convocazione, si sarebbe dato corso alla procedura prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le sedute riuscivano infruttuose per mancanza del numero legale per cui, essendo rimasto il consiglio comunale di Borgia inadempiente all'obbligo di eleggere il nuovo sindaco e la nuova giunta municipale in violazione del disposto dell'art. 4 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il prefetto ne propone lo scioglimento ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Borgia, nonostante reiterate formali diffide del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 2 maggio 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Luigi Riccio.

Roma, addì 11 luglio 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado le formali diffide del prefetto, il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 2 maggio 1975;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Riccio è nominato commissario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1975

LEONE

GUI

(6408)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Classificazione tra le provinciali di trentatre strade in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 7 aprile 1972, n. 118/4968 con il quale l'amministrazione provinciale di Alessandria ha deliberato di chiedere la classificazione fra le provinciali delle seguenti trentasei strade comunali:

1) strada dei Fagiolini: dalla diramazione di Villamiroglio, per Vallegiolitti S. Antonio, Gallo di Murisengo fino all'incontro con la strada statale della Val Cerrina - Km 8 + 580;

2) Motta dei Conti-Terranova: dal confine con la provincia di Vercelli fino a Terranova, incontro con la strada statale « Casale-Mortara » - Km 1 + 245;

3) Conzano-Terruggia: da Conzano capoluogo per la frazione S. Maurizio fino all'incontro con la strada provinciale n. VII « Casale Altavilla » - Km 4 + 764;

4) strada di Cereseto: dal capoluogo di Cereseto fino all'incontro con la strada statale per Moncalvo - Km 2 + 330;

5) Alfiano Natta-Stazione ferrovie dello Stato: dall'abitato di Alfiano Natta alla stazione ferroviaria di Tonco, confine con la provincia di Asti - Km 3 + 832;

6) strada delle Due Sture: dal capoluogo di Morano Po per la frazione « Due Sture » fino al confine con la provincia di Vercelli - Km 3 + 587;

7) Rosignano-Roncaglia per Stevani: dall'abitato di Rosignano all'incontro con la strada provinciale n. VII « Casale Altavilla » - Km 4 + 690;

8) strada di Sala Monferrato: dall'abitato di Sala per la frazione Coppi, fino all'incontro con la strada provinciale n. XXXI « Casale Grazzano » - Km 3 + 926;

9) strada della Cascina Vacca: dal Km. 6,280 della strada provinciale XXV « Alessandria Sale » al chilometro 5,000 della strada provinciale n. 47 « Della Fraschetta » - Km 3 + 565;

10) Frassineto-Ticineto: dall'abitato di Frassineto fino all'incontro con la strada provinciale n. IV « Casale Valenza » - Km 6 + 210;

11) strada delle Cascine Dossi: dalla strada statale n. 31 del Monferrato presso S. Germano alla strada provinciale n. IV « Casale Valenza » - Km 4 + 500;

12) Pozzolo Formigaro-Quattro Cascine: dal passaggio a livello delle ferrovie dello Stato in Pozzolo al Km 15 + 350 della strada provinciale n. 47 « Della Fraschetta » - Km 7 + 635;

13) Oviglio-Incisa-Scapaccino: dalla strada provinciale n. 85 fino al confine con la provincia di Asti - Km 4 + 935;

14) Masio-Quattordio: dalla strada provinciale numero XXIX presso l'abitato di Masio al sottopasso della linea ferrovia dello Stato Alessandria-Torino - Km 2 + 024;

15) Caldirola-Colonia: dalla piazza di Caldirola dove termina la strada provinciale n. 6 al piazzale della Colonia - Km 1 + 920;

16) strada di Buggi: dalla strada provinciale n. 6, per Montecapraro, Sologni, fino all'abitato di Bruggi - Km 6 + 644;

17) strada di Forotondo: dalla strada provinciale n. 6 all'abitato di Forotondo - Km 5 + 820;

18) Garbagna Dernice per Campioli: dalla strada provinciale n. XXXV « Tortona-Garbagna », all'incontro con la strada provinciale n. 135 - Km 6 + 209;

19) Sardigliano-S. Agata: dall'abitato di S. Agata all'abitato di Cuquello incontro con la strada provinciale n. 91 - Km 6 + 326;

20) Cantalupo Ligure-Morigliassi: da Cantalupo Ligure per Pallavicino, Borgo Adoni, Giarolo Costa Serra, fino a Morigliassi, ossia dalla strada provinciale n. 135 all'incontro con la strada provinciale n. 6 - Km 15 + 356;

21) strada di Montemarzino: dalla strada provinciale numero XXXV sino a Montemarzino incontro con la strada provinciale n. 9 - Km 4 + 668;

22) Montemarzino-Pozzolgroppo: dall'abitato di Montemarzino alla frazione Barca incontro con la strada provinciale n. 6, e da questa a Zebedassi e incontro con la strada provinciale n. 119 presso il cimitero di Pozzolgroppo - Km 4 + 067;

23) strada di Pozzolgroppo: dalla strada provinciale n. 119 al confine con la provincia di Pavia, per Monticelli-Cà Andrino - Km 1 + 160;

24) Castellania-Vargo per Avolasca: dall'abitato di Castellania (incontro con la strada provinciale n. 66) per S. Vito, Sorli, Vargo fino all'incontro con la strada provinciale n. 90, e da S. Vito all'abitato di Avolasca (incontro con la strada provinciale n. 83) - Km 20 + 754;

25) Momperone-Cecina: dall'abitato di Momperone fino al confine con la provincia di Pavia - chilometri 3 + 313;

26) Capanne di Marcarolo-Campo Ligure: dalla strada provinciale n. 123 della Benedicta al confine con la provincia di Genova - Km 2 + 214;

27) Capriata D'orba-Francavilla: dalla strada provinciale n. 73 « Gavi Capriata » presso l'abitato di Capriata all'incontro con la strada provinciale n. 21 in Francavilla - Km 3 + 245;

28) Gavi Serravalle per Monterotondo: dalla strada provinciale n. XXVI presso il cimitero di Gavi, attraverso la frazione Monterotondo termina alla strada statale n. 35 dei Giovi presso il casello dell'autostrada - chilometri 7 + 476;

29) Terzo-Melazzo con diramazione per Bistagno: dalla strada statale n. 30 presso Terzo, all'incontro con la strada provinciale n. 108 e dal Km 1 + 722 della strada all'incontro con la strada statale n. 30 presso Bistagno - Km 5 + 774;

30) Rivalta-Pontechino: dalla strada provinciale « Strevi-Roccagrimalda » (curva San Michele) alla strada statale del Turchino in località Pontechino - Km 5 + 873;

31) Ovada-Cremolino: dall'abitato di Ovada all'incontro con la strada statale del Turchino nell'abitato di Cremolino - Km 5 + 125;

32) Ricaldone-Maranzana: dalla strada provinciale n. 94 « Cassine Alice Bel Colle » al confine con la provincia di Asti - Km 3 + 247;

33) Rivalta-Predosa: dalla strada provinciale numero XVII Strevi-Roccagrimalda presso la frazione Ricciotti, incontro con la strada provinciale n. 77 presso l'abitato di Mantovana e da questa al passaggio a livello della ferrovia Alessandria-Ovada nell'abitato di Predosa - Km 12 + 470;

34) Ponzone-Cartosio: dalla strada provinciale n. 1 Acqui Palo fino all'incontro con la strada statale del Sassello - Km 5 + 369;

35) Pareto-Malvicino: dall'incontro con la strada provinciale n. 32 diramazione per Malvicino presso lo abitato di Malvicino, all'incontro con la strada provinciale n. XX Spigno Pareto - Km 10 + 530;

36) Sezzadio-Mantovana: dalla strada provinciale n. 54 presso la tenuta Badia in Sezzadio al ponte sul rio Stanavasso presso l'abitato di Mantovana - chilometri 7 + 021,

per una lunghezza complessiva di circa km. 206 + 404;

Visto il voto n. 117 dell'11 marzo 1975 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la proposta di classificazione fra le provinciali delle strade anzidette sia meritevole di approvazione ad eccezione delle strade di cui ai numeri 23), 26) e 32) della suddetta delibera per le quali ha subordinato il parere favorevole all'accertamento che tali strade si immettano, oltre il confine, in strade provinciali di altre province;

Ritenuto che le rimanenti trentatre strade possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi dello art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 sono classificate provinciali le strade di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 24), 25), 27), 28), 29), 30), 31), 33), 34), 35), 36) indicate nelle premesse per una lunghezza complessiva di km 199 + 783 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(6456)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1975.

Determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, del tasso agevolato dei mutui previsti dallo art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, numero 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Visto, in particolare, l'art. 4 del succitato decreto-legge n. 552, il quale, prevede che i mutui concessi ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonchè spese accessorie, in misura superiore al 5,50 % compreso il rimborso del capitale, disponendo, all'uopo, che il costo delle operazioni di mutuo è stabilito semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, in virtù del quale, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, i tassi agevolati annui di interesse da applicarsi sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservato, rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale predetto, la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visti i decreti ministeriali n. 599986/32-F del 29 agosto 1974, debitamente registrato alla Corte dei conti e n. 506234/32-F-240 del 13 giugno 1975, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, emanati in applicazione del ripetuto art. 4 del decreto-legge n. 552, con cui sono stati determinati i costi effettivi delle operazioni di mutuo previste dal medesimo decreto-legge, rispettivamente, per i semestri 1° luglio-31 dicembre 1974 e 1° gennaio-30 giugno 1975;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione del nuovo tasso agevolato di interesse e che, al fine di conservare la proporzione prima esistente, è necessario prendere a base il costo effettivo vigente anteriormente al 18 luglio 1974;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 della legge bancaria, ai fini del parere previsto dall'art. 1 della cennata legge n. 397, e con riserva di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, i mutui previsti dal decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, graveranno sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonchè spese accessorie nella misura arrotondata del 5,55 % annuo, compreso il rimborso del capitale, a decorrere dal 1° gennaio 1975 in corrispondenza con il nuovo costo effettivo determinato per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1975 con il decreto ministeriale citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1975
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 17

(6477)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Birra Wuhrer, con sede in Brescia e stabilimenti in Roma e Casalecchio di Reno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Birra Wuhrer, con sede a Brescia, stabilimenti di Roma e Casalecchio di Reno (Bologna), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma e Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Birra Wuhrer, con sede a Brescia, stabilimenti di Roma e Casalecchio di Reno (Bologna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6532)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 luglio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Nino Trapani, console generale onorario dell'India, a Milano.

(6261)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vilminore di Scalve

Con decreto 7 giugno 1975, n. 512/a, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo della Valle Fossato in comune di Vilminore di Scalve (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8/*b* tra i 1403 e 2809 della superficie di mq 29 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 1° ottobre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5895)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 26 giugno 1975, n. 6987 - Div. 2ª, l'istituto dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Margherita Bandinelli, ved. Cristofoli, consistente in un legato di L. 5.000.000 (cinque milioni).

(6262)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, concernente la nomina del presidente della commissione censuaria centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 4 luglio 1975, deve intendersi firmato, oltre che dal Presidente della Repubblica Leone, dal Presidente del Consiglio Moro (e non dal Ministro per il tesoro Colombo) e dal Ministro per le finanze Visentini.

(6589)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « San Cuomo », in Acerra

Con decreto ministeriale 5 luglio 1975 la società cooperativa agricola « San Cuomo », in Acerra (Napoli), costituita per rogito Varone in data 5 agosto 1961, n. 6116 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(6171)

Scioglimento di cinque società cooperative

Con decreto ministeriale 5 luglio 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa mista « S. Felice in Pincis », in Cimitile (Napoli), costituita per rogito Jesu in data 26 aprile 1961, n. 67924 di rep.;

2) società cooperativa agricola « Il Pesco Fiorito », in Melito (Napoli), costituita per rogito Canio Restaino in data 11 novembre 1966, n. 1955 di rep.;

3) società cooperativa agricola « La Fortuna », in Secondigliano di Napoli, costituita per rogito De Feo in data 3 gennaio 1964, n. 45512 di rep.;

4) società cooperativa edilizia « Starza Regina », in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito Pietro Rosanova in data 3 novembre 1963;

5) società cooperativa agricola « San Giorgio », in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Varone in data 3 agosto 1961, n. 6110 di rep.

(6170)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Corresponsione del premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1975-76. Integrazione e modificazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 18 aprile 1975.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il regolamento (CEE) n. 464/75 del 27 febbraio 1975 che istituisce dei regimi di premi a favore dei produttori di bovini;

Visto il successivo regolamento (CEE) n. 848/75 del 1° aprile 1975 che stabilisce modalità di applicazione dei suddetti regimi di premi;

Visto il decreto ministeriale n. 21919/1040 del 17 aprile 1975 che, nell'ambito dei suddetti regimi di premi, stabilisce la concessione a favore dei produttori italiani del premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1975-76;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1969, n. 805/69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144 ed in particolare l'art. 9, primo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'A.I.M.A. delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità economica europea;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della A.I.M.A. del 18 aprile 1975 che stabilisce le modalità di applicazione delle citate disposizioni per la corresponsione del suddetto premio;

Vista la circolare n. 7 dell'A.I.M.A. del 19 aprile 1975;

Ritenuta la necessità, in relazione a proposte e richieste di alcune regioni, di apportare modificazioni ed integrazioni alla citata delibera A.I.M.A. del 18 aprile 1975;

Nell'adunanza dell'8 luglio 1975;

Ha deliberato:

La delibera A.I.M.A. del 18 aprile 1975 è modificata ed integrata come segue:

1) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 17 aprile 1975, le operazioni di marcatura dei vitelli alla nascita nonchè il sopralluogo per accertare la permanenza in vita dei vitelli al 12° mese

possono essere affidate dalle regioni anche ad altri organismi o enti o singoli incaricati, diversi dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura o uffici che abbiano assunto compiti e funzioni degli ispettorati medesimi, ferma restando l'attribuzione a questi ultimi dell'adozione dell'atto definitorio e di liquidazione del premio;

2) Il premio alla nascita è corrisposto anche se il vitello è stato venduto dal produttore detentore della vacca genitrice anteriormente alla data di emanazione del provvedimento di competenza delle regioni o provincia autonoma di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 17 aprile 1975 ed al punto 6) della delibera dell'A.I.M.A. del 18 stesso mese e non era più presente a tale data nella stalla del produttore medesimo. In tal caso la corresponsione del premio è subordinata alle seguenti condizioni:

a) l'atto di vendita sia intervenuto nel periodo intercorrente tra il 3 marzo 1975 e la data di emanazione, da parte della regione o provincia autonoma in cui il vitello è nato, delle disposizioni di competenza;

b) il produttore proprietario della vacca genitrice abbia presentato domanda di corresponsione del premio entro il termine di 30 giorni dalla data di emanazione, da parte delle regioni, del provvedimento di applicazione della presente deliberazione, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o ufficio regionale che ne abbia assunto compiti e funzioni, nella cui circoscrizione territoriale il vitello è nato e nella domanda sia stato indicato, per il compimento delle operazioni d'individuazione e di marcatura, il detentore e la località di residenza del vitello stesso;

c) l'ispettorato dell'agricoltura, o altro ufficio regionale cui sia stata presentata la domanda, procede alle operazioni di individuazione e di marcatura del vitello nell'azienda di residenza del medesimo, previo accertamento della sussistenza delle condizioni prescritte.

Roma, addì 8 luglio 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(6544)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 30 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	663,30	663,30	663,80	663,30	663,50	663,30	663,25	663,30	663,30	663,30
Dollaro canadese	643,45	643,45	642,50	643,45	643,85	643,40	643,70	643,45	643,45	643,45
Franco svizzero	246,40	246,40	245,50	246,40	246,33	246,40	246,50	246,40	246,40	246,40
Corona danese	111,91	111,91	112 —	111,91	111,93	111,90	111,90	111,91	111,91	111,91
Corona norvegese	123 —	123 —	123,85	123 —	122,98	122,95	123,21	123 —	123 —	123 —
Corona svedese	155,14	155,14	155,20	155,14	155,10	155,10	155,25	155,14	155,14	155,14
Fiorino olandese	250,99	250,99	251,10	250,99	251 —	250,95	251,15	250,90	250,90	250,99
Franco belga	17,355	17,355	17,38	17,355	17,369	17,35	17,38	17,355	17,355	17,35
Franco francese	152,17	152,17	152,15	152,17	152,25	152,15	152,35	152,17	152,17	152,17
Lira sterlina	14,41	14,41	14,4150	14,41	1441,20	1441,10	1441,40	14,41	14,41	14,41
Marco germanico	259,01	259,01	259,30	259,01	250,38	259,05	259,16	259,01	259,01	259,01
Scellino austriaco	36,7425	36,7425	36,83	36,7425	36,80	36,75	36,77	36,7425	36,7425	36,74
Escudo portoghese	25,31	25,31	25,35	25,31	25,32	25,30	25,38	25,31	25,31	25,31
Peseta spagnola	11,406	11,406	11,42	11,406	11,40	11,38	11,4125	11,4060	11,4060	11,40
Yen giapponese	2,233	2,233	2,24	2,233	2,232	2,23	2,2325	2,2330	2,2330	2,23

Media dei titoli del 30 luglio 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,700
Redimibile 3,50 % 1934	99,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,400
» 5 % (Ricostruzione)	97,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,900
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	90,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,300
» 5,50 % » » 1968-83	81,525
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	82,725
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,200
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,250
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,475
» poliennali 7 % 1978	94,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1975

Valuta	
Dollaro USA	663,275
Dollaro canadese	643,575
Franco svizzero	246,45
Corona danese	111,905
Corona norvegese	123,105
Corona svedese	155,195
Fiorino olandese	251,07
Franco belga	17,367
Franco francese	152,26
Lira sterlina	1441,20
Marco germanico	259,085
Scellino austriaco	36,756
Escudo portoghese	25,345
Peseta spagnola	11,409
Yen giapponese	2,233

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a un posto di architetto di seconda classe, ruolo tecnico, categoria direttiva, presso il servizio tecnico per l'edilizia.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di architetto di 2ª classe, ruolo tecnico, categoria direttiva, presso il servizio tecnico per l'edilizia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in architettura;

b) abilitazione all'esercizio della professione di architetto;

c) età non superiore a 35 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

d) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dello Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto, servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in architettura;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto;

f) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

l) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

m) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

n) qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazione in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in originale o in copia autentica ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale - Servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o da un cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore ad architetto superiore o equiparate.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alla categoria direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove grafiche, il presidente dell'Istituto nominera eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

1) due prove grafiche che verteranno sugli argomenti indicati nel programma di esame allegato 3;

2) una prova orale che verterà sugli argomenti indicati nel programma stesso.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove grafiche sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove grafiche.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punteggi riportati nelle prove grafiche e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà le prove grafiche d'esame.

Art. 7.

Titoli di preferenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito, i concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine che sarà indicato nell'apposita comunicazione, i documenti previsti nell'allegato 5.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo del vincitore

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà il vincitore e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quarto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo del vincitore del concorso, fissandone la decorrenza.

Il vincitore del concorso nominato in ruolo, il quale, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assuma servizio presso la sede assegnata alla data prefissata, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso all'interessato sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina del vincitore.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in architettura in originale o copia autentica;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di architetto in originale o copia autentica;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Qualora il candidato abbia superato il limite massimo di età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, ed abbia diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovrà produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbia già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito.

Ove il concorrente stesso abbia riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero sia stato deportato od internato per motivi di persecuzione razziale dovrà produrre copia della sentenza emessa a suo carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale risiede.

Ove il candidato appartenga al personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, se il candidato ha prestato servizio militare in qualità di ufficiale, o copia aggiornata del foglio matricolare, sempre provvista di bollo, se sottufficiale o militare di truppa (anche se il candidato sia stato arruolato dal consiglio di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbia prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora l'aspirante, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora l'aspirante appartenga ad una classe non ancora chiamata a visita militare dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Qualora l'aspirante sia arruolato nella leva di mare e non abbia ancora prestato servizio militare, dovrà produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Se l'aspirante è invalido di guerra o invalido civile per fatto di guerra o assimilato, invalido per servizio o invalido del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'aspirante stesso risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Qualora l'aspirante sia mutilato o invalido civile dovrà produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che il medesimo non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, il candidato dichiarato vincitore che non sia già dipendente di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Qualora l'aspirante, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, sia in servizio presso l'I.N.A.I.L., è esonerato dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) anche se di data anteriore a tre mesi.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ove il vincitore non sia già alle dipendenze dell'Istituto, in attesa che sia provveduto nei suoi confronti all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, potrà essere immesso provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale attesti di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e l'interessato sarà allontanato dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il trattamento di quiescenza e previdenza si applicano le norme previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Al vincitore assunto in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di architetto di seconda classe.

Art. 12.

Nomina di idonei

Nel caso che il posto messo a concorso resti scoperto per rinuncia o per decadenza del vincitore, il Direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altra nomina secondo l'ordine della graduatoria.

I concorrenti risultati idonei non acquistano alcun diritto a ricoprire gli ulteriori posti eventualmente disponibili alla data di approvazione della graduatoria stessa, salvo la facoltà del comitato esecutivo di nominare, entro un anno dall'approvazione della graduatoria di merito, ai posti che risulteranno vacanti, i predetti concorrenti nel numero che riterrà di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 8 aprile 1975

Il presidente: PULCI

Il direttore generale reggente: ALIBRANDI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

RACCOMANDATA R.R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta)

nat . . a . . il . . (2) . domanda di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di architetto di seconda classe, ruolo tecnico, categoria direttiva, presso il servizio tecnico per l'edilizia.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso della laurea in architettura;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di architetto;

e) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di esser cessat . . a causa di (6) . . . .;

h) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . .;

i) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . .) (7);

l) di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli: . . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta Direzione generale - Servizio del personale: . .

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: (8) . . . .
(cognome e nome)

. . . .
(via, piazza ecc.) (n.) (località - provincia)

.
(codice di avviam. postale)

. . l . . sottoscritt . . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . . . . .

Firma . . . . . . (9)
(autentica)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa al capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

Caratteri distributivi degli edifici con particolare riguardo agli edifici pubblici ed all'edilizia sanitaria e popolare.

Composizione architettonica.

Architettura degli interni ed arredamento con particolare riguardo agli arredamenti per uffici ed attrezzature sanitarie.

Urbanistica: piani regolatori comunali, intercomunali e regionali; legislazione urbanistica.

Cenni sul calcolo delle strutture in cemento armato, sulla applicazione agli elementi delle costruzioni civili e sulle prescrizioni relative. Sistemi vari di fondazione con particolare riguardo alle costruzioni civili.

Tecnologia dei materiali da costruzione.

Costruzioni metalliche.

Nozioni di acustica architettonica.

Legislazione edilizia; igiene edilizia.

Cenni in merito alle leggi e ai regolamenti sull'appalto di opere pubbliche e sulla direzione e contabilità dei lavori.

ALLEGATO 4

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alle prove.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per disegnare.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove grafiche non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di ché, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso la busta grande, consegneranno questa ultima al presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

TITOLI DI PREFERENZA - DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto; oppure: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare e aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita di almeno sette figli computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestata servizio attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: la dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispettivamente a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel quale caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(6421)

Concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di tecnico meccanografico di terza classe, ruolo meccanografico, categoria di concetto, presso il centro elettronico del servizio meccanizzazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di tecnico meccanografico di 3ª classe, ruolo meccanografico, categoria di concetto, presso il centro elettronico del servizio meccanizzazione.

Il venti per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al successivo art. 3.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti sottoindicati:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. In deroga al requisito del possesso del titolo di studio sopraindicato e fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti può partecipare al concorso il personale in servizio presso l'Istituto che rivesta una qualifica non inferiore ad operatore di prima classe o meccanico di prima classe del ruolo meccanografico della categoria esecutiva, purchè sia in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

c) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dello Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto, servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; il personale in servizio allo Istituto con qualifica non inferiore ad operatore di prima classe o meccanico di prima classe del ruolo meccanografico della categoria esecutiva sprovvisto del titolo di studio prescritto, dovrà dichiarare di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

m) qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore ad attuario principale o equiparate.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alla categoria direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alla prova pratica, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova pratica consistente nella diagrammazione a blocchi di una procedura;

una prova orale vertente sulle materie indicate nel programma di esame allegato 3.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova pratica sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata della prova pratica di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno sette decimi nella prova pratica.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova pratica.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio riportato nella prova pratica con quello ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine che sarà indicato nell'apposita comunicazione, i documenti previsti nello allegato 5.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di

legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quarto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio prescritti;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegao 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio o invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati e invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, po-

tranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il trattamento di quiescenza e previdenza si applicano le norme previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di tecnico meccanografico.

Art. 12.

Aumento dei posti messi a concorso e nomina degli idonei

In sede di approvazione della graduatoria di merito del concorso, il comitato esecutivo dell'Istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà aumentare i posti messi a concorso degli ulteriori posti che risulteranno disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima.

Tale aumento non potrà essere superiore a un quinto dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

I concorrenti collocati nella graduatoria di merito, i quali eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire gli ulteriori posti eventualmente disponibili alla data di approvazione della graduatoria stessa, salvo la facoltà del comitato esecutivo di nominare, entro un anno dall'approvazione della graduatoria di merito, ai posti che risulteranno vacanti, i predetti concorrenti nel numero che riterrà di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Avvertenza: secondo quanto stabilito all'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge n. 355 del 14 agosto 1974, i concorrenti che siano stati collocati anticipatamente a riposo in qualità di pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e del citato decreto-legge n. 261 del 1974, non possono, in caso di vincita del concorso, conseguire la nomina.

Roma, addì 15 aprile 1975

Il presidente: PULCI

Il direttore generale reggente: ALIBRANDI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

RACCOMANDATA R.R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

l . . sottoscritt . . . . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta)

nat . . a . . . . . il . . . . . (2) . . . . . domanda di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di tecnico meccanografico di terza classe, ruolo meccanografico, categoria di concetto, presso il centro elettronico del servizio meccanizzazione.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio (4) . . . .; e di essere cessat . . a causa di (7) . . . .;

d) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (5) . . . . . .;

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (6);

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . .

g) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . .;

h) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . .) (8).

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: (9) . . . .;
(cognome e nome)

. . . .
(via, piazza ecc.) (n.) (località - provincia)

. . . .
(codice di avviam. postale)

. . l . . sottoscritt . . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . . .

Firma . . (10)
(autentica)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Gli aspiranti in servizio all'Istituto, sprovvisti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; inoltre essi dovranno dichiarare la qualifica rivestita che, ai fini dell'ammissione al concorso, non deve essere inferiore ad operatore di 1ª classe o meccanico di 1ª classe del ruolo meccanografico della categoria esecutiva.

(5) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(6) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(7) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(8) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(9) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(10) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

A) Tecnica dell'informazione:

Concetti generali sui sistemi di acquisizione dei dati per le elaborazioni elettroniche;

Linguaggi simbolici di programmazione;

Concetti generali sulla organizzazione dei files (sequenziali - I.S. - Random);

Concetti generali sulla gestione dei files su nastri o dischi magnetici;

Sistemi operativi DOS/OS: concetti generali, struttura, funzioni e componenti.

B) Cenni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ALLEGATO 4

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alla prova di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Durante la prova pratica non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente, ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di chè, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso la busta grande, consegneranno questa ultima al presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 sono i seguenti:

A) Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valore militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto; oppure: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita di almeno sette figli computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestata servizio attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: la dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispettivamente a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel quale caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti):

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(6422)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Bari

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 17 gennaio 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Bari;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Bari, nell'ordine appresso indicato:

1. Imperato dott. Ettore .	punti	107,58	su 150
2. Micio dott. Ardesino	»	106,05	»
3. Nuzzi dott. Saverio . .	»	103,25	»
4. Maiorano dott. Luciano	»	91,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(6357)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1845 del 14 marzo 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Latina al 30 novembre 1973;

Visto il successivo proprio decreto n. 953 del 5 marzo 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Guiglia Vittorina Lucia	punti	55,611	su 100
2. Feragnoli Rosaria	»	53,971	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Latina e del comune interessato.

Latina, addì 10 luglio 1975

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3241 del 10 luglio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Latina al 30 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione della vincitrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

L'ostetrica Guiglia Vittorina Lucia è dichiarata vincitrice del concorso indicato in premessa per la sede del comune di Latina.

Il sindaco del comune di Latina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Latina e del comune interessato.

Latina, addì 10 luglio 1975

Il medico provinciale: REALMUTO

(6278)

OSPEDALE CIVILE DI FIVIZZANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 giugno 1975, n. 313, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di aiuto di chirurgia.

Le modalità del concorso sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti richiesti per partecipare al concorso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Fivizzano (Massa Carrara).

(6362)

OSPEDALE «G. VIETRI» DI LARINO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Larino (Campobasso).

(6405)

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario della divisione di medicina generale.

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Larino (Campobasso).

(6406)

OSPEDALE «G. DE BOSIS» DI CASSINO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia interna

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione 12 maggio 1975, n. 250, esecutiva a termine di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttore di farmacia interna cui è assegnato il trattamento economico stabilito dagli accordi nazionali.

E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e speciali di cui all'art. 96 dello stesso decreto.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo, dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ospedale generale provinciale di Cassino (Frosinone), via Verdi, entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ogni informazione gli aspiranti possono rivolgersi alla direzione amministrativa predetta.

(6361)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI» DI LAVAGNA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

In esecuzione del decreto del commissario straordinario dell'ente 23 giugno 1975, n. 423, è aperto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto di primario di medicina generale.

I termini per la presentazione delle domande scadranno alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Per informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, in Lavagna (Genova).

(6599)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. 26.

Autorizzazione all'aumento del capitale della Società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a. e alla accensione di un mutuo di lire due miliardi per aumento quota regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 28 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 61, primo comma, dello statuto, è autorizzata a sottoscrivere azioni della Società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a. nel limite massimo di lire due miliardi in occasione dell'aumento, fino a lire cinque miliardi, del capitale della società stessa.

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo, la giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo fino ad un massimo di lire due miliardi con uno o più istituti di credito nazionali ed esteri.

Art. 3.

Il mutuo sarà estinto in un periodo minimo di 20 anni mediante annualità costanti al tasso massimo del 16 per cento.

L'importo di due miliardi sarà iscritto nel cap. 150 «Entrate per mutui passivi» del bilancio di previsione per l'esercizio 1975. Corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 verrà iscritto nel cap. 570 «Partecipazione regionale alla Società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.a.» lo stanziamento di lire due miliardi.

Art. 4.

L'onere derivante dal pagamento delle rate di ammortamento del mutuo di lire due miliardi, previsto per l'anno 1975 in L. 169.000.000, verrà fronteggiato mediante riduzione di pari importo del cap. 380 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».

L'onere per ciascuno degli esercizi successivi è previsto in L. 337.340.000 e verrà iscritto nei corrispondenti capitoli dei bilanci futuri. A detto onere si farà fronte con le maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla prevista espansione delle entrate di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere, per l'anno 1975, alle variazioni di bilancio corrispondenti alla riduzione di lire 169 milioni del cap. 380, determinando le relative quote di interessi e di capitale con la iscrizione delle stesse rispettivamente nel cap. 390 «Interessi compresi nelle rate di ammortamento dei mutui passivi» e nel cap. 635 di nuova istituzione «Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento del mutuo per partecipazione regionale alla Società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.a.».

Per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio.

Gli stanziamenti relativi alle quote di ammortamento saranno vincolati a favore dell'istituto mutuante.

Art. 5.

La giunta regionale può disporre il versamento dei decimi sulle azioni sottoscritte, nel limite previsto all'art. 1 della presente legge, anche in pendenza delle procedure relative alla stipulazione del contratto di mutuo e dopo averne ottenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 21 maggio 1975

VERDA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. **27**.

Revisione del trattamento economico dei sanitari condotti di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934, sostituito dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 28 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Gli stipendi minimi iniziali dei medici e dei veterinari condotti non possono essere inferiori agli stipendi degli impiegati dello Stato aventi diritto al parametro 257, carriera direttiva, ai sensi della tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Gli stipendi minimi iniziali delle ostetriche condotte non possono essere inferiori agli stipendi degli impiegati dello Stato aventi diritto al parametro 188, carriera di concetto, ai sensi della tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 2.

Le amministrazioni comunali e consortili, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno provvedere, attraverso l'aggiornamento dei rispettivi regolamenti di cui all'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934, ad adeguare le funzioni e le attività dei sanitari condotti in conformità con la legislazione regionale in materia sanitaria e assistenziale, in armonia con le nuove esigenze della tutela della salute che rendono prioritari gli interventi di carattere preventivo e nella prospettiva della programmazione regionale sanitaria.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 21 maggio 1975

VERDA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. **28**.

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« La Regione partecipa agli oneri relativi allo studio e alla redazione dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali, dei regolamenti edilizi con programma di fabbricazione, dei piani, anche consortili, relativi all'edilizia residenziale pubblica ed alle aree da destinare ad insediamenti produttivi, dei piani particolareggiati con priorità a quelli per il risanamento conservativo dei centri storici ed a quelli riguardanti la realizzazione delle opere pubbliche e dei relativi progetti esecutivi, nonchè dei piani di sviluppo urbanistico di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ».

Art. 2.

Dopo l'art. 9 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-*bis*. — La Regione partecipa agli oneri derivanti dalla formazione degli strumenti urbanistici anche mediante la istituzione a favore dei comuni e delle comunità montane di un servizio di consulenza per l'espletamento di indagini relative al patrimonio storico-artistico ed ambientale; a tal fine è stanziato per l'anno 1975 l'importo di L. 30.000.000.

Per le indagini di cui al comma precedente la giunta regionale, nel conferire i relativi incarichi di consulenza, stabilisce altresì le modalità secondo le quali i comuni potranno avvalersi dello studio e dell'opera dei consulenti stessi ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« A corredo della domanda relativa ai contributi di cui al precedente articolo, lettera *b*), i comuni interessati devono trasmettere alla Regione copia della deliberazione esecutiva ai sensi di legge con la quale decidono di procedere alla redazione o alla revisione degli strumenti urbanistici e indicano il programma e gli obiettivi da conseguire, nonchè la previsione della relativa spesa e dei tempi occorrenti. Qualora sia richiesto lo incremento del contributo per le indagini concernenti l'assetto geologico e idrogeologico del territorio ovvero la collaborazione dei consulenti della Regione per le indagini concernenti il patrimonio storico-artistico ed ambientale, la suddetta deliberazione comunale deve indicare gli elementi necessari per valutare la connessione delle relative ricerche con la formazione del previsto strumento urbanistico ».

Art. 4.

Per gli esercizi finanziari relativi agli anni 1975 e 1976 è autorizzata la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e successive modificazioni, nella misura rispettiva di L. 170.000.000 e di L. 200.000.000.

Le somme di cui al comma precedente devono intendersi così ripartite:

L. 50.000.000 sul bilancio relativo a ciascuno degli esercizi suddetti per la concessione dei contributi di cui all'art. 10, lettera *a*), della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e successive modificazioni;

L. 120.000.000 sul bilancio 1975 e L. 150.000.000 sul bilancio 1976 per la concessione dei contributi di cui all'art. 10, lettera *b*), della stessa legge.

Art. 5.

All'onere di L. 200.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte per l'anno 1975 mediante riduzione di pari importo del cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975 e conseguente istituzione nello stesso stato di previsione:

in applicazione dell'art. 2, cap. 495 « Spese per servizio di consulenza a favore dei comuni e delle comunità montane per la formazione degli strumenti urbanistici » con uno stanziamento di L. 30.000.000;

in applicazione dell'art. 4, del cap. 490 « Contributi ai comuni per la redazione e la revisione degli strumenti urbanistici » con uno stanziamento di L. 170.000.000.

All'onere di L. 200.000.000 per l'anno 1976 in applicazione dell'art. 4 della presente legge si provvederà mediante iscrizione nel bilancio di previsione relativo di corrispondente capitolo con uno stanziamento di L. 200.000.000.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 maggio 1975

VERDA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 29.

Contributi di esercizio per gli autoservizi pubblici di linea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 4 giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di una organica normativa che disciplini la materia, la Regione concede contributi annuali di esercizio alle aziende titolari di autolinee di concessione regionale.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 28, le somme stanziate a bilancio per la concessione dei contributi di cui al primo comma saranno trasferite alle province che provvederanno alla concessione ed all'erogazione dei contributi stessi.

Art. 2.

La concessione dei contributi è effettuata nel rispetto delle seguenti direttive:

1) per la determinazione dell'ammontare del contributo si deve fare riferimento ai dati di esercizio relativi all'anno precedente a quello di erogazione dei contributi medesimi tenuto conto della percorrenza svolta da ciascuna azienda.

In nessun caso l'ammontare del contributo potrà superare l'accertato disavanzo d'esercizio;

2) i contributi non potranno essere accordati ad aziende che non siano legittimamente esercenti al momento della liquidazione degli stessi, o che non abbiano rispettato i contratti di lavoro e le leggi sociali, salvo quanto previsto nel numero successivo;

3) i contributi potranno essere concessi anche alle aziende che non siano esercenti in quanto abbiano ceduto le proprie concessioni alle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nonchè alle società per azioni a capitale interamente pubblico.

Ove l'atto di cessione lo stabilisca, i contributi saranno corrisposti direttamente alla azienda subentrante.

Art. 3.

Le province, nel rispetto delle direttive di cui all'art. 2, stabiliscono gli ulteriori criteri per la concessione dei contributi, le modalità di erogazione degli stessi nonché della eventuale corresponsione di acconti.

Art. 4.

L'ammontare del contributo con riferimento alle percorrenze effettuate nel secondo semestre 1974 sarà determinato in L. 63 per autobus-chilometro, elevato a L. 78 per le linee che si svolgono in prevalenza in zone montane e a L. 110 per tutte le linee esercitate dalle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dalle società per azioni a capitale interamente pubblico nonchè dalle cooperative di gestione. La caratteristica di linea prevalentemente montana sussiste quando l'autoservizio considerato attraversa in numero maggiore comuni il cui territorio è classificato in tutto montano ai sensi delle vigenti leggi.

Qualora i fondi destinati alla concessione dei contributi non siano sufficienti a coprire l'ammontare massimo richiesto si procederà, soddisfatte le domande delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, delle società per azioni a capitale interamente pubblico nonchè delle cooperative di gestione, alla ripartizione proporzionale della restante somma fra i concessionari privati.

Art. 5.

L'ammontare dei contributi che saranno concessi con riferimento alle percorrenze effettuate negli anni 1975 e successivi sarà determinato sulla base dei contributi erogati con riferimento al secondo semestre 1974, elevando a L. 126 il contributo chilometrico per le aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, per le società per azioni a capitale interamente pubblico e per le cooperative di gestione; detto contributo chilometrico di L. 126 per l'anno 1975 e successivi sarà aggiornato su base regionale in relazione alla media annuale delle variazioni verificatesi nel costo di esercizio con riferimento alle voci indicate nell'allegata tabella, nella quale è determinata anche l'incidenza delle stesse sul costo di esercizio.

Qualora il contributo chilometrico venga determinato in misura superiore a L. 126, l'importo eccedente tale somma è corrisposto a ciascuna delle aziende speciali, delle società per azioni a capitale interamente pubblico e delle cooperative di gestione in misura non superiore al 40 per cento del passivo del conto di esercizio dell'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

Art. 6.

Nei casi di subentro nelle concessioni di un'azienda privata da parte di uno dei soggetti previsti nell'art. 2, punto 3) allo stesso possono essere concesse anticipazioni sui contributi di cui alla presente legge nella misura di L. 50 per autobus-chilometro.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti, per l'esercizio finanziario 1975, a L. 1.260.000.000 di cui L. 995.000.000 per i contributi previsti dall'art. 4 e lire 265.000.000 per le anticipazioni previste dall'art. 6 e, per gli esercizi successivi, a L. 3.420.000.000 complessivamente si provvede, per il 1975, mediante riduzione di L. 1.260.000.000 del capitolo 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente istituzione del cap. 375 « Contributi di esercizio per gli autoservizi pubblici di linea »; per gli esercizi successivi, mediante l'iscrizione del corrispondente capitolo nei relativi bilanci.

Al maggior onere relativo agli esercizi successivi al 1975 si farà fronte con l'incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 maggio 1975

VERDA

(5440)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. **39**.

Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale. Delega ai comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **25** *dell'11 giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di consentire lo sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio e per tutte le comunità della regione, allo scopo di garantire l'autogestione dei servizi per una corretta appropriazione dei beni culturali da parte della popolazione, la Regione promuove lo sviluppo ed il coordinamento delle biblioteche, musei ed archivi di enti locali e di interesse locale, comunque di competenza delle regioni, al fine di trasformarli dai luoghi di mera conservazione a centri di azione culturale e sociale, di attività didattica, di promozione, di ricerca e di programmazione, organicamente collegati con la molteplicità delle espressioni culturali, nelle materie previste dalla presente legge.

La Regione provvede inoltre, in collaborazione con gli organi dello Stato, al censimento e catalogazione dei beni artistici, culturali e naturali ed alla costituzione dell'inventario di detti beni; alla formazione di specialisti qualificati nei settori di cui sopra e svolge attività di diffusione dei risultati correlata con le finalità anzidette.

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo la Regione favorisce la istituzione di consorzi tra i comuni per la gestione delle attività delle biblioteche, dei musei, degli archivi e degli altri servizi culturali di loro competenza, garantendo inoltre, attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge, il coordinamento e la promozione.

Art. 3.

Per l'applicazione della presente legge il territorio della regione e suddiviso nei seguenti comprensori:

Comprensorio 1. — Comprende i territori dei comuni di: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino ed Umbertide.

Comprensorio 2. — Comprende i territori dei comuni di: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica.

Comprensorio 3. — Comprende i territori dei comuni di: Corciano, Deruta, Perugia e Torgiano.

Comprensorio 4. — Comprende i territori dei comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Cannara.

Comprensorio 5. — Comprende i territori dei comuni di: Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina.

Comprensorio 6. — Comprende i territori dei comuni di: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno.

Comprensorio 7. — Comprende i territori dei comuni di: Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi.

Comprensorio 8. — Comprende i territori dei comuni di: Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria e Spoleto.

Comprensorio 9. — Comprende i territori dei comuni di: Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, Santa Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

Comprensorio 10. — Comprende i territori dei comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Parrano e Porano.

Comprensorio 11. — Comprende i territori dei comuni di: Alviano, Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli e Penna in Teverina.

Comprensorio 12. — Comprende i territori dei comuni di: Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone e Terni.

Art. 4.

I comuni il cui territorio sia compreso in una delle zone individuate nel precedente articolo, qualora provvedano ad unirsi in consorzio per la gestione dei servizi di cui all'art. 1, potranno utilizzare i contributi previsti all'art. 16 della presente legge.

Per fruire di tali contributi gli statuti dei consorzi devono informarsi ai seguenti principi:

1) garantire ed esercitare la manutenzione e la tutela dei beni culturali;

2) prevedere l'acquisizione pubblica e l'incremento dei beni;

3) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, espressione essenziale della vita regionale locale, esaltandone le funzioni formative ed educative, anche ai fini dell'attuazione del diritto allo studio;

4) promuovere l'attività di indagine e di ricerca sul patrimonio culturale, anche ai fini della programmazione economica e territoriale;

5) garantire l'utilizzazione dei musei, delle biblioteche e degli archivi locali come servizi pubblici gratuiti organizzati in centri di azione sociale, collegati con le esperienze della comunità in cui operano e con le attività degli organismi che perseguono finalità culturali con particolare riferimento alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, delle arti figurative, del folklore e della informazione stampa e audiovisiva;

6) promuovere la formazione e qualificazione di gruppi, associazioni e animatori culturali capaci di sviluppare le attività sopra elencate;

7) garantire la partecipazione dei cittadini alla gestione ed al controllo dei singoli servizi mediante la istituzione di appositi comitati di gestione;

8) prevedere una consulta comprensoriale costituita in modo da garantire la presenza di rappresentanti della vita culturale, del mondo della scuola e del lavoro, nonchè dei responsabili dei singoli servizi culturali. La presidenza della consulta spetterà al presidente del consorzio o ad un suo delegato;

9) prevedere norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei musei, delle biblioteche e degli archivi degli enti locali, o di interesse locale, al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente legge.

Art. 5.

Lo statuto di ciascun consorzio è approvato dal consiglio regionale.

Su deliberazione dei consigli comunali interessati, il consiglio regionale potrà autorizzare, in caso di comprovate esigenze l'aggregazione di uno o più comuni a consorzio limitrofo.

Art. 6.

All'atto della costituzione, la giunta regionale eroga un contributo *una tantum* di L. 10.000.000 a ciascun consorzio.

L'erogazione dei contributi ordinari ai consorzi costituiti verrà effettuata annualmente dalla giunta regionale sulla base di un programma approvato dal consiglio regionale secondo le indicazioni del piano di cui al successivo art. 7 che terrà conto dei seguenti criteri:

a) 20 per cento in rapporto al numero dei comuni;

b) 80 per cento in rapporto alla popolazione residente.

Art. 7.

Il consiglio regionale adotta, nella forma prevista per gli atti di indirizzo politico, il piano regionale per la conservazione e l'uso dei beni culturali e per la promozione delle attività connesse.

Esso:

a) individua metodi e strumenti per acquisire la conoscenza analitica del patrimonio culturale regionale pubblico e privato, nonchè delle attività culturali;

b) indica le modalità per l'acquisizione e l'incremento dei beni culturali;

c) accerta lo stato e prevede l'assetto dei musei, delle biblioteche, degli archivi di enti locali e di interesse locale ed in particolare:

1) stabilisce i criteri per l'organizzazione e la funzionalità dei servizi già esistenti e di quelli da istituire;

2) determina gli standards funzionali dei singoli servizi culturali;

3) individua gli strumenti per la qualificazione, la formazione del personale addetto ai servizi culturali, nel quadro della disciplina vigente in materia di istruzione professionale anche attraverso contratti di ricerca;

d) programma gli interventi per la tutela, la manutenzione e la utilizzazione delle biblioteche, musei, archivi di enti locali e di interesse locale.

La proposta di piano di cui al precedente comma, predisposta dalla giunta, viene inviata ai consorzi i quali, sentita la consulta comprensoriale, elaborano i piani comprensoriali che contengono la specificazione territoriale delle previsioni generali e formulano osservazioni e proposte.

La giunta, sentita la consulta regionale, elabora le proposte definitive, provvedendo al coordinamento delle previsioni contenute nei piani comprensoriali.

Art. 8.

E' istituita la consulta regionale per la conservazione e l'uso dei beni culturali.

La consulta è nominata dal presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) il presidente della giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;

b) tre rappresentanti designati da ciascuno dei consorzi di cui alla presente legge, con voto limitato a due;

c) un rappresentante per ogni distretto scolastico;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dalle rispettive organizzazioni regionali;

e) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni ARCI UISP, ENARS, ENDAS, designato dai rispettivi comitati regionali;

f) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Perugia;

g) i sovraintendenti ai monumenti ed alle gallerie, alle antichità e agli archivi dell'Umbria o loro delegati;

h) undici esperti in rappresentanza della scuola, della vita culturale e degli organismi operanti nel settore designati dal consiglio regionale con voto limitato a sette;

i) tre rappresentanti della CEU (Conferenza episcopale umbra);

l) due rappresentanti rispettivamente della Conferenza italiana superiore maggiori umbri (CISMU) e dell'Unione superiore maggiori umbri (USMU);

m) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

I membri della consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

La consulta elegge tra i suoi membri due vice presidenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione.

Ogni volta sia ritenuto utile, il presidente potrà far partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.

La consulta si riunisce almeno sei volte l'anno, su convocazione del presidente; può essere inoltre convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La consulta si costituisce in commissioni speciali per l'esame di problemi specifici.

I membri della consulta che non siano consiglieri regionali o dipendenti della Regione hanno diritto all'indennità forfettaria per ogni giornata di seduta nella misura di L. 10.000.

I membri non residenti nel comune di Perugia hanno diritto al trattamento di missione e al rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità vigenti per i funzionari regionali di sesta qualifica.

La consulta, nella prima seduta, adotta un regolameto per la disciplina del proprio funzionamento.

Art. 9.

La consulta svolge attività di consulenza per gli organi della Regione negli atti relativi ai beni culturali e naturali compresi gli interventi di programmazione territoriale con essi interferenti.

La sua consulenza si esercita in particolare:

a) nella formulazione della proposta del piano regionale di cui all'art. 7 nel quadro del piano di sviluppo regionale e del piano urbanistico territoriale;

b) in ordine al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 nell'ambito delle direttive del piano di cui all'art. 7;

c) in merito a tutte le iniziative che interferiscono con problemi della conservazione e dell'uso dei beni culturali e naturali;

d) nell'esame dei programmi e degli atti che documentano gli stati di avanzamento e di attuazione del piano regionale di cui all'art. 7;

e) nella predisposizione di un catalogo generale dei beni culturali e naturali nell'area regionale tenendo conto dei necessari collegamenti con gli organismi centrali e periferici dello Stato interessati;

f) nella proposta delle iniziative idonee alla partecipazione dei cittadini alla individuazione ed alla gestione delle scelte di politica culturale e regionale, nonchè alla promozione, coordinamento, programmazione, diffusione e conoscenza delle attività culturali sul territorio regionale ed extra regionale, ed al miglioramento qualitativo delle attività;

g) nella elaborazione di una relazione annua sull'attività svolta.

Art. 10.

La Regione ed i consorzi favoriscono i collegamenti ed i rapporti di collaborazione anche per la definizione dei programmi comuni di attività, con le aziende autonome di soggiorno e cura del turismo e le pro-loco; con i consigli scolastici distrettuali, di circolo e d'istituto; con conservatori, istituti e scuole comunali di musica; con l'Accademia delle belle arti, con l'Università degli studi e con l'Università per stranieri, con gli organi centrali e periferici dello Stato e con centri ed istituti culturali, di ricerca e di didattica regionale ed extra regionale.

Art. 11.

Le funzioni amministrative della Regione in materia di musei, biblioteche e archivi di enti locali e di interesse locale comunque di competenza della Regione sono delegate ai consorzi di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 12.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale in conformità del piano regionale per la conservazione e l'uso dei beni culturali e per la promozione delle attività connesse alla presente legge.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, istituisce quei servizi centrali che, in coerenza con il piano di cui al precedente art. 7, possono servire ad un più razionale svolgimento ed al miglioramento qualitativo delle attività previste dalla presente legge ed all'attuazione delle indicazioni di cui all'art. 1.

Art. 13.

I consorzi trasmettono alla giunta regionale ed alla competente commissione consiliare, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione esplicativa sull'attività svolta.

La commissione riferisce al consiglio regionale anche al fine degli adempimenti di cui al secondo comma del precedente art. 6.

Le direttive emanata dagli organi statali per l'esercizio delle materie delegate alle regioni vengono trasmesse dalla giunta regionale ai consorzi.

Art. 14.

Qualora i consorzi non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti.

Art. 15.

Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a totale carico della Regione.

La giunta regionale, previa intesa con gli enti delegatari, determina le spese ammissibili.

Art. 16.

Per l'attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

1) per le finalità di cui all'art. 1 L. 325.000.000 per l'anno 1974 e L. 224.000.000 per l'anno 1975 con imputazione al cap. 2700 di nuova istituzione, denominato: « Spesa per biblioteche, musei e archivi di enti locali o di interesse locale », dei rispettivi bilanci;

2) L. 6.000.000 per l'anno 1975 per il rimborso ai comuni associati nei consorzi delle spese derivanti dall'esercizio delle deleghe, con imputazione al cap. 2701, di nuova istituzione, denominato: « Rimborso ai comuni consorziati delle spese ed oneri per l'esercizio della delega in materia di musei, biblioteche, archivi » del bilancio dell'esercizio 1975;

3) L. 10.000.000 per l'anno 1975, per il funzionamento della consulta regionale di cui all'art. 8 con imputazione al cap. 2702, di nuova istituzione, denominato: « Spese per il funzionamento della consulta regionale per la conservazione e l'uso dei beni culturali ivi compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio ai membri estranei alla Amministrazione regionale » del bilancio dell'esercizio 1975.

Per fronteggiare gli oneri predetti sono disposte le seguenti variazioni:

A) Al bilancio dell'esercizio 1974

In aumento:		
Cap. 2700	L.	175.000.000
In diminuzione:		
Cap. 3130 (punto 3)	L.	30.000.000
Cap. 4680 (punto 17 e punto 15)	»	145.000.000
Totale	L.	175.000.000

B) Al bilancio dell'esercizio 1975

In aumento:		
Cap. 2700	L.	94.000.000
Cap. 2701	»	6.000.000
Cap. 2702	»	10.000.000
Totale	L.	110.000.000
In diminuzione:		
Cap. 4680 (punto 11)	L.	100.000.000
Cap. 3110	»	10.000.000
Totale	L.	110.000.000

Le somme non utilizzate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi.

Per l'utilizzo delle disponibilità del bilancio dell'esercizio 1974 si applicano le norme di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 3 giugno 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 *marzo* 1975 (*atto n.* 1440) *ed il* 29 *aprile* 1975 (*atto n.* 1521) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 30 *maggio* 1975.

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. **40.**

Norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*11 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA E DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO

Art. 1.

Piani urbanistici e norme sull'attività costruttiva

La disciplina urbanistica e dell'assetto del territorio si attua nell'ambito della regione, in base alle norme regionali ed alle norme statali con esse compatibili, mediante il piano urbanistico territoriale regionale, di cui all'art. 17 dello statuto, i piani urbanistici comprensoriali, i piani urbanistici subordinati ai precedenti ed i regolamenti edilizi.

Capo II

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE REGIONALE

Art. 2.

Contenuto del piano urbanistico territoriale regionale

Il piano urbanistico territoriale regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8:

a) contempla l'intero territorio regionale;

b) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici per assicurare l'unità degli indirizzi e la omogeneità dei contenuti della pianificazione urbanistica di grado subordinato;

c) formula il quadro generale dell'assetto territoriale della regione;

d) indica gli obiettivi, a livello regionale e comprensoriale, ai quali debbono uniformarsi gli insediamenti edilizi, le zone di valorizzazione turistica e di interesse culturale e paesistico e le attività agrarie, industriali e terziarie;

e) definisce i vincoli ed i criteri operativi di salvaguardia per la tutela delle risorse territoriali, dell'ambiente naturale e di quello storico-artistico;

f) fissa i criteri di utilizzazione degli insediamenti esistenti con particolare riferimento ai centri storici;

g) indica i territori destinati a parchi naturali;

h) individua la rete delle principali vie di comunicazione e fornisce i criteri per la organizzazione complessiva dei trasporti regionali;

i) indica le opere pubbliche e gli impianti necessari per i servizi di interesse regionale e gli ambiti territoriali da riservare a destinazioni speciali in attuazione di leggi o di provvedimenti di competenza della Regione;

l) stabilisce le aree nelle quali, in via eccezionale o per il raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, esso viene attuato mediante piani particolareggiati di iniziativa regionale;

m) specifica le priorità, sia generali che di settore, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 3.

Elementi del piano urbanistico territoriale regionale

Il piano urbanistico territoriale regionale è costituito da:

1) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

2) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato **ed in** scala conveniente, comunque non inferiore al rapporto 1:100.000, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano, per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti e per individuare i territori, gli ambiti territoriali e le aree di cui a punti *g*), *i*), *l*), nonchè quelle che sia necessario individuare per il punto *h*), dell'art. 2 della presente legge, ai fini della salvaguardia di cui al successivo art. 7;

3) le norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti, nonchè le direttive ed i criteri metodologici per i piani di grado subordinato, con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative, delle modalità di attuazione di detti piani, delle quantità minime di aree da riservare nelle varie zone ad opere ed attrezzature di interesse collettivo o sociale o di uso pubblico, da prevedere in rapporto alla entità degli insediamenti.

Art. 4.

Previsione, variazioni e durata del piano urbanistico territoriale regionale

Le previsioni del piano urbanistico territoriale regionale sono decennali.

Il piano è sottoposto a revisione generale ogni cinque anni, sempre sulla base di previsioni per il successivo decennio, in armonia con il piano regionale di sviluppo.

Il piano urbanistico territoriale regionale rimane in vigore fino alla approvazione della successiva revisione generale quinquennale.

Il piano urbanistico territoriale è modificato quando si renda necessario il suo adeguamento alle prescrizioni adottate dallo Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Il piano urbanistico territoriale regionale può essere modificato inoltre, durante il quinquennio tra due revisioni generali, per ragioni che comportino la necessità di variazioni particolari.

La procedura per le modifiche è quella prevista per la prima approvazione e per le revisioni generali di cui ai successivi articoli.

Art. 5.

Formazione del progetto di piano urbanistico territoriale regionale e delle revisioni generali

La giunta regionale, entro un anno dall'insediamento del consiglio regionale successivo all'entrata in vigore della presente legge, predispone il progetto del piano urbanistico territoriale regionale. Successivamente, la giunta regionale predispone il progetto di revisione generale del piano ogni cinque anni, entro sei mesi dall'insediamento del consiglio regionale.

I consorzi di cui al capo III o, in mancanza di questi, i comuni, concorrono al processo di formazione del progetto di piano urbanistico territoriale regionale, fornendo indicazioni e proposte.

Art. 6.

Adozione e deposito del progetto di piano urbanistico territoriale regionale

Il progetto di piano urbanistico territoriale regionale è adottato con deliberazione della giunta regionale.

Il progetto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e depositato presso gli uffici della Regione e dei comuni.

Art. 7.

Salvaguardia del piano urbanistico territoriale regionale

A decorrere dalla data di pubblicazione del progetto di piano urbanistico territoriale regionale nel Bollettino ufficiale della Regione e fino all'entrata in vigore del piano medesimo, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, è tenuto a sospendere con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione nelle aree e negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art. 3, punto 2).

In ogni caso la sospensione non può essere protratta oltre il termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

Art. 8.

Approvazione del piano urbanistico territoriale regionale

Il progetto di piano urbanistico territoriale regionale è trasmesso dalla giunta al consiglio regionale.

Il consiglio regionale invia il progetto di piano ai consorzi di cui al capo III, o in mancanza di questi ultimi, ai comuni.

I consorzi, o i comuni, entro novanta giorni dal ricevimento, inviano al consiglio regionale le eventuali osservazioni e proposte.

Entro centottanta giorni dalla trasmissione del progetto di piano da parte della giunta, il consiglio regionale, espletata la partecipazione, approva con legge il piano urbanistico territoriale regionale.

Art. 9.

Efficacia del piano urbanistico territoriale regionale

Le previsioni del piano urbanistico territoriale regionale costituiscono prescrizioni vincolanti sia per la pianificazione subordinata, sia per gli interventi pubblici che incidono sullo assetto del territorio.

In via eccezionale e per il raggiungimento di speciali obiettivi, con le norme di attuazione del piano urbanistico territoriale regionale può disporsi che le previsioni in esso contenute, riguardo ad oggetti espressamente indicati, siano vincolanti per qualsivoglia soggetto pubblico o privato.

Capo III

DELIMITAZIONI DEI COMPRENSORI E COSTITUZIONE DEI CONSORZI

Art. 10.

Delimitazione dei comprensori

Per l'applicazione della presente legge il territorio della regione è suddiviso nei seguenti comprensori:

Comprensorio 1. — Comprende i territori dei comuni di: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino ed Umbertide.

Comprensorio 2. — Comprende i territori dei comuni di: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica.

Comprensorio 3. — Comprende i territori dei comuni di: Corciano, Deruta, Perugia e Torgiano.

Comprensorio 4. — Comprende i territori dei comuni di: Assisi, Bastia Umbria, Bettona e Cannara.

Comprensorio 5. — Comprende i territori dei comuni di: Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina.

Comprensorio 6. — Comprende i territori dei comuni di: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno.

Comprensorio 7. — Comprende i territori dei comuni di: Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi.

Comprensorio 8. — Comprende i territori dei comuni di: Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria e Spoleto

Comprensorio 9. — Comprende i territori dei comuni di: Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, Santa Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

Comprensorio 10. — Comprende i territori dei comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Parrano e Porano.

Comprensorio 11. — Comprende i territori dei comuni di: Alviano, Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli e Penna in Teverina.

Comprensorio 12. — Comprende i territori dei comuni di: Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone e Terni.

Art. 11.

Costituzione dei consorzi

La Regione favorisce la costituzione dei consorzi tra i comuni per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

Le funzioni amministrative relative alla costituzione dei consorzi, di cui agli articoli 156 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono esercitate dal consiglio regionale.

Ai comuni di ciascun comprensorio individuato ai sensi dell'art. 10, i quali provvedono a costituirsi in consorzio entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno erogati contributi di cui al successivo art. 13, purchè lo statuto consortile sia in armonia con i criteri stabiliti con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 12.

Modifiche dei comprensori ad iniziativa dei comuni

Il consiglio regionale, su proposta del comune e sentiti i consorzi interessati, può autorizzare con legge, in caso di comprovate esigenze, l'aggregazione del comune richiedente ad un comprensorio limitrofo.

Art. 13.

Contributi ai comuni consorziati

Ai comuni costituiti in consorzio ai sensi dell'art. 11 della presente legge, viene erogato dalla giunta regionale un contributo determinato sulla base di un piano di riparto approvato dal consiglio regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:

1) consistenza demografica;
2) estensione territoriale;
3) situazione socio-economica.

Capo IV

PIANI URBANISTICI COMPRENSORIALI

Art. 14.

Contenuto dei piani urbanistici comprensoriali

Il piano urbanistico comprensoriale sostituisce i piani regolatori generali e intercomunali, i programmi di fabbricazione, di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, i piani territoriali paesistici, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e gli altri strumenti urbanistici generali previsti a livello comunale ed intercomunale dalle leggi vigenti.

Il piano urbanistico comprensoriale, che contempla l'intero territorio del comprensorio, deve prevedere:

a) gli obiettivi di piano, in relazione alle indicazioni del piano urbanistico territoriale regionale;

b) le destinazioni d'uso delle varie zone, mediante la determinazione di funzioni, di norme particolari e di vincoli relativi alla tutela paesistica ed ambientale del territorio, nonchè alla difesa e conservazione del suolo;

c) le principali reti infrastrutturali inerenti alla viabilità, ai trasporti ed agli impianti;

d) la definizione, in rapporto all'entità degli insediamenti, delle quantità di aree da riservare nelle varie zone ad opere ed attrezzature di interesse collettivo o sociale o di uso pubblico, ivi comprese quelle di cui all'art. 13, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426;

e) la localizzazione delle aree destinate ad opere ed attrezzature di interesse collettivo o sociale o di uso pubblico, ove non sia possibile il rinvio della loro definizione ai piani o agli interventi attuativi;

f) la individuazione delle zone nelle quali, in via eccezionale e per il raggiungimento di speciali obiettivi di interesse regionale o comprensoriale, il piano può essere attuato mediante piani particolareggiati di iniziativa regionale o comprensoriale.

Art. 15.

Elementi dei piani urbanistici comprensoriali

I piani urbanistici comprensoriali sono costituiti da:

1) una relazione illustrativa che descriva gli obiettivi e le scelte operate ed i criteri seguiti nella pianificazione e dimostri la coerenza di questa con il piano urbanistico territoriale regionale;

2) una carta in scala 1:25.000 per esprimere le principali scelte in merito all'uso delle risorse territoriali, alle direttrici di sviluppo delle attività economiche e degli insediamenti, agli ambiti territoriali relativi alle attrezzature ed impianti di interesse generale, alle comunicazioni ed alla rete dei trasporti pubblici;

3) una carta generale prescrittiva in scala 1 : 10.000, integrata da eventuali carte di dettaglio a scala maggiore, per descrivere l'assetto territoriale attuale e quello previsto dal piano, nonchè per assicurare una chiara ed univoca interpretazione dei contenuti, delle norme, dei vincoli e delle procedure; nel caso che una stessa parte del territorio sia descritta in carte a diverse scale, la carta prescrittiva è quella a scala maggiore;

4) le norme di attuazione contenenti la definizione delle previsioni di cui all'art. 14, lettere *b*), *d*);

5) il programma di attuazione del piano, articolato in periodi pluriennali e contenente l'indicazione delle priorità delle opere da realizzare e degli insediamenti da attuare, con la descrizione sommaria delle opere ed attrezzature pubbliche previste e dei relativi elementi di costo.

Art. 16.

Termini per la formazione e l'adeguamento dei piani urbanistici comprensoriali

Entro un anno dall'entrata in vigore del piano urbanistico territoriale regionale o delle sue revisioni generali il consorzio di cui all'art. 11, adotta il piano urbanistico comprensoriale o, rispettivamente, i suoi adeguamenti e revisioni.

Il piano urbanistico comprensoriale deve essere adeguato alle modifiche del piano urbanistico territoriale regionale, di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 4, entro il termine fissato con la legge di approvazione delle modifiche stesse.

Il piano urbanistico comprensoriale può inoltre essere modificato in ogni tempo, nel rispetto del piano urbanistico territoriale regionale vigente, qualora sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o integrarlo anche per singoli settori.

Le procedure per l'adozione e l'approvazione degli adeguamenti, revisioni e modifiche sono le stesse previste per il piano urbanistico comprensoriale, di cui agli articoli 18, 19 e 20.

Art. 17.

Formazione del progetto di piano urbanistico comprensoriale e concorso degli enti ed organismi operanti nel territorio del comprensorio.

Alla fase di predisposizione del progetto di piano urbanistico comprensoriale e adeguamenti, revisioni e modifiche, partecipano gli enti ed organismi operanti nel territorio del comprensorio nei modi previsti dallo statuto del consorzio.

Art. 18.

Adozione e deposito dei piani urbanistici comprensoriali. Osservazioni, controdeduzioni e parere della commissione tecnico-amministrativa.

Il progetto di piano urbanistico comprensoriale, appena adottato dal consorzio, è depositato per trenta giorni consecutivi presso gli uffici consortili e presso i comuni consorziati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla stampa locale ed in manifesti affissi in ogni comune interessato.

Chiunque può prendere visione del progetto di piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni al consorzio entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla scadenza del deposito effettuato presso gli uffici consortili.

Le osservazioni restano depositate presso gli uffici consortili per la durata di giorni trenta dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e chiunque può prenderne visione e presentare controdeduzioni al consorzio entro i trenta giorni successivi.

Il progetto di piano urbanistico comprensoriale è trasmesso alla commissione tecnico-amministrativa, di cui alla legge regionale 24 maggio 1974, n. 37, che dovrà esprimere il parere di competenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta.

Sulle osservazioni, controdeduzioni e pareri presentati, delibera l'assemblea consortile apportando le eventuali modifiche al progetto di piano che siano conseguenti all'accoglimento dei medesimi.

Art. 19.

Salvaguardia del piano urbanistico comprensoriale

A decorrere dalla data della deliberazione di adozione del progetto di piano urbanistico comprensoriale e fino alla data della sua approvazione, il sindaco è tenuto ad applicare le misure di salvaguardia previste dalla legge 3 novembre 1952, n 1902, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20.

Approvazione dei piani urbanistici comprensoriali

Il consorzio, entro trenta giorni dalla definitiva adozione del piano, invia l'intera documentazione alla Regione.

Il presidente della giunta regionale approva il piano con proprio decreto, su conforme deliberazione del consiglio regionale.

In sede di approvazione sono apportate al piano urbanistico comprensoriale le eventuali modifiche necessarie ad assicurarne la conformità al piano urbanistico territoriale regionale

Avviso per estratto del decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il piano urbanistico comprensoriale approvato è depositato presso gli uffici del consorzio e dei singoli comuni consorziati a libera visione del pubblico.

Non si applicano le norme di cui alla legge regionale 10 luglio 1972, n. 4.

Art. 21.

Durata del piano urbanistico comprensoriale

Il piano urbanistico comprensoriale ed i suoi adeguamenti, revisioni e modifiche, hanno vigore per dieci anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei rispettivi decreti di approvazione.

Capo V

ATTUAZIONE DEI PIANI URBANISTICI COMPRENSORIALI

Art. 22.

Attuazione dei piani urbanistici comprensoriali e formazione dei piani particolareggiati

L'attuazione dei piani urbanistici comprensoriali avviene, di norma, mediante i piani particolareggiati di cui agli articoli successivi.

Art. 23.

Formazione dei piani particolareggiati

Alla formazione dei piani particolareggiati provvedono i comuni, salvo quanto disposto agli articoli 2, punto 1) e 14, punto *f*), della presente legge.

Art. 24.

Contenuto dei piani particolareggiati

Il piano particolareggiato svolge, precisa ed attua, rispetto alla zona cui esso si riferisce, le previsioni del piano da cui deriva.

Art. 25.

Elementi del piano particolareggiato

I piani particolareggiati sono costituiti da:

1) la relazione illustrativa degli interventi e dei criteri seguiti dal piano;

2) le rappresentazioni grafiche, con l'indicazione dei limiti delle particelle catastali ed ogni altro elemento necessario, in numero adeguato ed in scala conveniente, comunque non inferiore al rapporto 1 : 2000, per riprodurre il contenuto del piano;

3) il programma indicante le opere e gli interventi da effettuare da parte della pubblica amministrazione;

4) le norme di attuazione del piano, nonchè gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano, con la precisazione di quelle destinate all'attuazione del programma di cui al precedente punto 3);

5) una relazione contenente la previsione di massima delle spese occorrenti per l'esecuzione del programma, compresi gli indennizzi per le espropriazioni.

Art. 26.

Disposizioni per i piani particolareggiati di iniziativa comunale

Il progetto di piano particolareggiato di iniziativa comunale è adottato dal consiglio comunale ed è depositato per trenta giorni consecutivi presso gli uffici del comune, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con manifesti.

Chiunque può prendere visione del progetto di piano, in tutti i suoi elementi, e presentare osservazioni al comune entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi alla scadenza del deposito. Entro lo stesso termine possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nel piano.

Le osservazioni e le opposizioni restano depositate presso gli uffici comunali per la durata di giorni trenta dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e chiunque può prenderne visione e presentare controdeduzioni entro i trenta giorni successivi.

Il progetto di piano particolareggiato con le osservazioni, le opposizioni e le controdeduzioni presentate, è trasmesso alla commissione tecnico-amministrativa, di cui alla legge regionale 24 maggio 1974, n. 37, che dovrà esprimere il parere di competenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta.

Il piano particolareggiato è approvato dal consiglio comunale, il quale, con la stessa delibera, decide sulle osservazioni, opposizioni, controdeduzioni e pareri presentati apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento dei medesimi.

Art. 27.

Disposizioni per i piani particolareggiati di iniziativa comprensoriale

Il progetto di piano particolareggiato di iniziativa comprensoriale è adottato dal consorzio ed è depositato per trenta giorni consecutivi presso gli uffici del consorzio e presso i comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con manifesti.

Chiunque può prendere visione del progetto di piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni al consorzio entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi alla scadenza del deposito effettuato presso gli uffici consortili. Entro lo stesso termine possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nel piano.

Le osservazioni e le opposizioni restano depositate presso gli uffici consortili per la durata di giorni trenta dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e chiunque può prenderne visione e presentare controdeduzioni al consorzio entro i trenta giorni successivi.

Il progetto di piano particolareggiato con le osservazioni, le opposizioni e le controdeduzioni presentate è trasmesso alla commissione tecnico-amministrativa, di cui alla legge regionale 24 maggio 1974, n. 37, che dovrà esprimere il parere di competenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta.

Il piano particolareggiato è approvato dall'assemblea generale del consorzio, la quale con la stessa delibera, decide sulle osservazioni, opposizioni, controdeduzioni e pareri apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento dei medesimi

Art. 28.

Disposizioni per i piani particolareggiati di iniziativa regionale

Alla predisposizione dei piani particolareggiati di iniziativa regionale provvede la giunta regionale, promuovendo il concorso degli enti locali interessati e, se del caso, avvalendosi dei loro uffici

Il progetto di piano particolareggiato è adottato dalla giunta regionale ed è depositato per trenta giorni consecutivi presso gli uffici della Regione e presso i comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con manifesti.

Chiunque può prendere visione del progetto di piano, in tutti i suoi elementi, e presentare osservazioni alla giunta regionale entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi alla scadenza del deposito effettuato presso gli uffici regionali. Entro lo stesso termine possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nel piano.

Le osservazioni e le opposizioni restano depositate presso gli uffici della Regione e presso i comuni interessati per la durata di giorni trenta dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e chiunque può prenderne visione e presentare controdeduzioni alla giunta regionale entro i trenta giorni successivi.

Il progetto di piano particolareggiato è trasmesso alla commissione tecnico-amministrativa, di cui alla legge regionale 24 maggio 1974, n. 37, che dovrà esprimere il parere di competenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta.

Il piano particolareggiato è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale. Con la stessa delibera, il consiglio regionale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche.

Art. 29.

Salvaguardia dei piani particolareggiati

Le disposizioni del precedente art. 19 si applicano anche per la salvaguardia dei piani particolareggiati.

Art. 30.

Durata della validità e variazioni dei piani particolareggiati

I piani particolareggiati hanno validità per dieci anni dalla data della loro approvazione.

I piani particolareggiati possono essere modificati in ogni tempo con la stessa procedura prevista nei precedenti articoli.

Art. 31.

Efficacia dei piani particolareggiati

L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

La deliberazione di approvazione dei piani particolareggiati deve essere depositata presso i competenti uffici dell'ente che ha proceduto all'approvazione stessa e notificata, nelle forme della citazione, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano medesimo entro un mese dall'avvenuto deposito.

Art. 32.

Attuazione del piano particolareggiato

L'ente o il consorzio, cui compete l'attuazione del piano particolareggiato, può espropriare le aree e gli immobili necessari per l'attuazione del programma di cui all'art. 25, punto 3), applicando le norme previste dalla legislazione vigente sulla espropriazione per pubblica utilità.

Ai cittadini singoli o associati è consentito realizzare gli altri interventi previsti dal piano particolareggiato sulla base di progetti esecutivi da autorizzarsi mediante rilascio di licenze di costruzione, con contestuale stipulazione di eventuali convenzioni con l'ente o il consorzio competente, secondo le indicazioni dello stesso piano particolareggiato.

Dopo cinque anni dalla approvazione del piano particolareggiato, o dopo la scadenza dei termini minori stabiliti dalle norme di attuazione del piano particolareggiato, per particolari casi, quando ciò sia necessario, le aree e gli immobili compresi nel piano per i quali i proprietari non abbiano provveduto alla presentazione dei progetti esecutivi degli interventi di loro competenza, potranno essere espropriati dall'ente o dal consorzio, per realizzare le previsioni del piano.

Art. 33.

Lottizzazioni convenzionate

Nelle zone destinate a nuovi insediamenti residenziali e produttivi, i comuni possono autorizzare lottizzazioni convenzionate, in attuazione del piano urbanistico comprensoriale o in attuazione dei piani particolareggiati.

Gli elementi costitutivi delle lottizzazioni convenzionate, con i contenuti di cui all'art. 24, sono i seguenti:

1) la relazione illustrativa degli interventi e dei criteri seguiti nella lottizzazione;

2) le rappresentazioni grafiche, con l'indicazione dei limiti delle particelle catastali e di ogni altro elemento necessario, in numero adeguato e in scala conveniente, comunque non inferiore al rapporto 1 : 2000, per riprodurre il contenuto della lottizzazione;

3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nella lottizzazione;

4) i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria;

5) la convenzione regolante i rapporti tra comune e lottizzante per l'attuazione della lottizzazione.

L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula della convenzione, da trascriversi a cura e spese del lottizzante.

Nel caso di insediamenti residenziali, la convenzione deve prevedere:

1) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, comprendente: le strade residenziali, gli spazi di sosta per parcheggio di pertinenza delle costruzioni, le fognature e gli eventuali impianti di depurazione, la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica ed eventualmente del gas, la rete telefonica, la pubblica illuminazione e gli spazi a verde attrezzato di vicinato in ragione di almeno 3 mq/ab.;

2) i termini non superiori a dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al punto 1);

3) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie e delle opere di cui al punto 1);

4) l'assunzione a carico del proprietario di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria, comprendenti: asili-nido, scuole materne, scuola dell'obbligo, attrezzature di interesse comune, aree verdi di quartiere attrezzate a parchi o per il gioco e lo sport e delle aree necessarie relative alla lottizzazione oppure di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

5) la cessione delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria previste all'interno della lottizzazione al prezzo stabilito dalle leggi vigenti per le espropriazioni di pubblica utilità;

6) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Nel caso di insediamenti produttivi la convenzione deve prevedere:

1) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, comprendente: le strade, gli spazi di sosta per parcheggi, le fognature e relativi impianti di depurazione, la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica ed eventualmente del gas, la rete telefonica, la pubblica illuminazione;

2) i termini non superiori a dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al punto 1);

3) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie e delle opere di cui al punto 1);

4) la destinazione di almeno il 10 per cento dell'intera superficie per spazi pubblici, verde attrezzato e parcheggi, e per altri servizi e attrezzature necessarie in relazione all'insediamento pròduttivo nonchè l'assunzione a carico del proprietario degli oneri conseguenti alla realizzazione delle opere predette;

5) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Nel caso di insediamenti di carattere turistico si applicano le norme di cui all'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1974, numero 53.

Le lottizzazioni convenzionate sono autorizzate con deliberazione del consiglio comunale, previo parere della commissione tecnico-amministrativa, di cui alla legge regionale 24 maggio 1974, n. 37, competente per territorio.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi.

Art. 34.

Interventi edilizi mediante rilascio di singole licenze di costruzione

Gli interventi edilizi possono essere consentiti mediante il rilascio di singole licenze di costruzione, ai sensi dell'art. 10, quinto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e senza la preventiva approvazione dei piani particolareggiati e di lottizzazioni convenzionate:

a) nelle zone territoriali omogenee *A*, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, limitatamente agli interventi di consolidamento e di restauro;

b) nelle zone omogenee *B*, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, ad eccezione degli edifici aventi una altezza maggiore di 25 metri o un volume superiore a 2000 mc. in zone con densità pari o superiore a 3 mc/mq. di area edificabile;

c) nelle zone territoriali omogenee *C* e *D* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, previste nei piani urbanistici comprensoriali vigenti, nelle quali sia previsto un limitato incremento edilizio ed a condizione che il consiglio comunale, garantendo nelle opportune forme la partecipazione dei cittadini, individui preventivamente le zone nell'ambito delle quali sono consentiti singoli interventi ed approvi, per ciascuna zona, uno studio di sistemazione delle opere di urbanizzazione primaria, con indicazioni di massima delle tipologie edilizie;

d) nelle zone territoriali omogenee *E*, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Piani pubblici di intervento settoriale

Per i piani di zona per l'edilizia economica e popolare si applica la legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

Per i piani di esproprio nelle zone di espansione e per i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, si applicano le norme di cui agli articoli 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36.
Deleghe

Sono delegate ai consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 11 della presente legge, le seguenti funzioni:

a) l'approvazione, previo parere della commissione tecnico-amministrativa, di cui alla legge regionale 24 maggio 1974, n. 37, competente per territorio:

dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, che non costituiscano varianti al piano urbanistico comprensoriale;

dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni;

dei regolamenti edilizi comunali, di cui all'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

b) la concessione di nulla-osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle norme dei piani regolatori generali comunali e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere;

c) la richiesta ai comuni, ai sensi del terzo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e la scelta delle aree di cui al quarto comma dell'articolo sopra richiamato;

d) il parere di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

e) la sospensione o demolizione di opere non rispondenti alle prescrizioni di piani urbanistici vigenti o alle norme di regolamento edilizio, di cui all'art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

f) la delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

g) la sospensione dei lavori prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37.
Esercizio delle funzioni delegate

I consorzi eserciteranno le funzioni delegate di cui alla presente legge a decorrere dalla data fissata con apposito decreto del presidente della giunta regionale dopo l'approvazione del piano urbanistico territoriale regionale.

Art. 38.
Mantenimento in vigore dei piani regolatori generali comunali e degli altri strumenti urbanistici generali previsti a livello comunale ed intercomunale dalle leggi vigenti.

Fino all'approvazione del piano urbanistico comprensoriale, rimangono in vigore i piani regolatori generali comunali e gli altri strumenti urbanistici generali previsti a livello comunale ed intercomunale dalle leggi vigenti, salvo l'applicazione delle norme di salvaguardia di cui alla presente legge.

Dalla data di costituzione in consorzio nelle forme e nei modi di cui al capo III della presente legge e fino all'approvazione del piano urbanistico comprensoriale, i comuni consorziati possono adottare piani regolatori generali, programmi di fabbricazione e loro varianti, previo parere del consorzio del comprensorio e con il necessario adeguamento al piano urbanistico regionale.

Art. 39.
Attuazione dei programmi di fabbricazione

Fino a quando rimarranno in vigore i programmi di fabbricazione, alla loro attuazione può provvedersi anche mediante piani particolareggiati.

Art. 40.
Piani regolatori generali intercomunali

Per i comuni che non provvedano a costituirsi in consorzio o che non aderiscano ad uno dei consorzi costituiti ai sensi dei precedenti articoli, la Regione promuove la formazione dei piani regolatori generali intercomunali di cui all'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 41.
Modifiche ammissibili in sede di approvazione degli strumenti urbanistici

In sede di approvazione degli strumenti urbanistici di livello sub-regionale sono ammissibili, oltre le modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano urbanistico territoriale regionale.

Art. 42.
Norme speciali di adeguamento alla normativa statale in materia urbanistica

La sospensione o demolizione di opere, ai sensi dell'art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e l'annullamento di autorizzazioni comunali, ai sensi dell'art. 27 della stessa legge, possono essere disposti anche per la violazione di norme legislative o regolamentari in materia urbanistica e per la inosservanza di prescrizioni del piano urbanistico territoriale regionale e, in genere, di ogni altro piano urbanistico legalmente in vigore.

Art. 43.
Interventi sostitutivi della giunta regionale

Quando il comune od il consorzio del comprensorio non eseguono in tempo utile gli adempimenti preordinati alla formazione degli strumenti urbanistici e, in genere, gli adempimenti cui essi sono tenuti in materia urbanistica, la giunta regionale stabilisce un termine perentorio di esecuzione.

Qualora l'ente non provveda entro il termine stabilito, la giunta regionale nomina un commissario per il compimento degli atti necessari. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'ente.

Art. 44.
Piani regolatori generali

Per i piani regolatori generali e per i piani regolatori generali intercomunali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla presente legge sul contenuto e sulla formazione dei piani urbanistici comprensoriali.

Art. 45.
Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 50.000.000 da imputare ad apposito capitolo di nuova istituzione del bilancio del corrente esercizio finanziario e di quelli successivi denominato « Contributi per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi fra comuni per l'esercizio di funzioni in materia urbanistica nonchè per l'esercizio delle funzioni delegate ».

Al predetto onere si farà fronte per il 1975 con riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 4860 del bilancio regionale dello stesso esercizio in sostituzione del punto 6) dell'elenco n. 5.

Art. 46.
Norme richiamate

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si applicano le leggi statali vigenti in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 3 giugno 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 marzo 1975 (atto n. 1429) ed il 29 aprile 1975 (atto n. 1535) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 30 maggio 1975.

(5495)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752050)